



Parco dell'Aveto

Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'unione europea e delle disposizioni normative nazionali (c.d. Whistleblowing) D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24. Canale interno. Modalità di segnalazione.
VADEMECUM

La disciplina sul Whistleblowing prevede un sistema di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea, tali da ledere l'interesse pubblico o l'integrità della pubblica amministrazione o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Dal 15 luglio 2023 è entrata in vigore la nuova disciplina nazionale, in attuazione della direttiva UE 2019/1937: **D. LGS. 24 DEL 10 MARZO 2023.**

Link testo Decreto: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-10;24>.

Il whistleblowing rappresenta un importante presidio di difesa della legalità e del buon andamento delle amministrazioni. La legge garantisce la riservatezza della segnalazione (whistleblowing) e dell'identità del segnalante (whistleblower), prevedendo apposite misure di protezione.

La disciplina del whistleblowing è stata oggetto di una significativa revisione con il recepimento della direttiva (UE) 2019 /1937. Il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*) detta una disciplina più ampia ed organica in materia con effetto a partire dal 15 luglio 2023, abrogando l'art. 54bis e l'art. 3 della L. 179/2017.

Il **d.lgs. n. 24/2023** (cui si rinvia per un esame completo e dettagliato) individua l'ambito oggettivo (artt. 1 e 2) e soggettivo (art. 3) di applicazione della nuova disciplina con contenuti innovativi rispetto alla precedente normativa.

Per una spiegazione degli aspetti più importanti della nuova disciplina e del confronto con quella la precedente, si rinvia altresì al sito web dell'Autorità Anticorruzione

(Anac) che dedica una sezione apposita con informazioni complete sulla disciplina complessiva e sulle diverse modalità di segnalazione, anche esterna, e di divulgazione. Per approfondimenti: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

Il decreto prevede e disciplina tutele e forme di protezione tramite segnalazioni interne (artt. 4 e 5), canale di segnalazione esterna (artt. 6 e 7), denuncia, divulgazione pubblica (art.15).

Al momento della segnalazione la persona segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rientrino nell'ambito oggettivo previsto dal decreto.

In questa sede si forniscono informazioni più direttamente volte a descrivere le modalità per l'invio e la gestione delle segnalazioni attraverso il **CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA**, come individuate dall'Atto Organizzativo approvato con decreto del Presidente n. 7 del 15.3.2024.

In sintesi, le segnalazioni possono essere effettuate:

1. in **forma scritta** mediante:

a. modalità cartacea;

b. tramite e-mail alla casella di posta elettronica: whistleblowing@parcoaveto.it, in uso al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);

2. oppure in **forma orale**.

Le segnalazioni in forma **scritta** effettuate con modalità cartacea sono presentate mediante busta chiusa sigillata contenente due ulteriori distinte buste, a loro volta sigillate. Di queste, una busta contiene i dati identificativi del segnalante; l'altra busta contiene la descrizione della violazione oggetto di segnalazione.

Il segnalante ha cura di indicare all'esterno della busta con i propri dati identificativi "busta n. 1 – dati identificativi" e di indicare all'esterno dell'altra busta "busta n. 2 – Segnalazione ai sensi del d.lgs. n. 24 del 2023".

Il segnalante ha cura di non indicare all'interno della busta n. 2 dati ed informazioni utili ad identificarlo.

La busta esterna che contiene la busta n. 1 e la busta n. 2 deve recare esternamente solo l'indicazione "AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELL'ENTE PARCO DELL'AVETO Via Marré 75A 16041 Borzonasca GE - "RISERVATA PERSONALE".

Il plico è recapitato a mezzo del servizio postale, a mezzo servizio corriere oppure consegnata a mano al servizio di posta interna.

Il RPCT informa preventivamente i dipendenti e collaboratori competenti alla ricezione, smistamento e gestione della posta cartacea in arrivo e/o alla protocollazione

della medesima, di non procedere all'apertura delle buste che pervengono contrassegnate come sopra (“AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELL'ENTE PARCO DELL'AVETO, Via Marrè 75A 16041 Borzonasca (Ge) - “RISERVATA PERSONALE”)

Le segnalazioni in forma orale sono effettuate su richiesta della persona segnalante mediante un incontro diretto ed individuale con il RPCT. Il segnalante può chiedere l'incontro contattando direttamente il RPCT al numero di telefono 0185/340311.

L'incontro è fissato entro quindici giorni dalla richiesta salvo che il segnalante non chieda di fissarlo in una data successiva. L'incontro si svolge nell'ufficio del RPCT. A prescindere dalla modalità prescelta dal segnalante, il contenuto della segnalazione in forma scritta è circostanziato al fine di consentire al RPCT le verifiche di propria competenza (vedasi altresì in merito l'Allegato 1 all'atto organizzativo).

I medesimi dipendenti e i soggetti esterni, indicati all' articolo 3 del d.lgs. n. 24/2023, possono effettuare altresì segnalazioni direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) quando:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.